

**IL GETTO DI ESCREMENTI:
UNA CONTRAVVENZIONE CAUSALMENTE
ORIENTATA?**



Fausto Giunta

L'elaborazione giurisprudenziale del getto pericolo di cose (art. 674 c.p.) non finisce di appassionare.

La sua ultima applicazione in sede di legittimità è davvero interessante¹.

A farne le spese è stata una donna che, avendo trovato nello spazio antistante la propria dimora degli escrementi di piccione, ha pensato bene di rimuoverli dalla pubblica via con una secchiata d'acqua, con il risultato tuttavia di trascinarli davanti all'immobile della vicina per effetto della naturale pendenza del manto stradale e della forza di trascinamento dell'acqua.

Contro la sentenza del Tribunale di Trapani, che condannava l'imputata escludendo l'irrilevanza penale del fatto (art. 131-*bis* c.p.), la donna ricorreva per cassazione, ma invano, perché la Suprema Corte dichiarava inammissibile l'impugnazione.

Concentrando l'attenzione sull'interpretazione che dell'art. 674 c.p. offrono i giudici di legittimità, non può sfuggire la centralità che assume il seguente arpeggio argomentativo: "il gettito pericoloso non è costituito nel caso di specie dall'acqua, così come sostiene la difesa, bensì dagli escrementi dei volatili trascinati dalla forza motrice dell'acqua e dalla scopa – che i testi avevano visto essere stata utilizzata dall'imputata per pulire lo spiazzo antistante la propria dimora – davanti al portone dell'abitazione della querelante. Dal momento che ciò che la norma indefettibilmente richiede è che la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare la persona stessa, non può non rilevarsi che la condotta in esame, sebbene abbia interessato la pubblica via, e segnatamente la parte antistante la porta di ingresso della vicina, era destinata recare nocimento sotto forma quanto meno di molestia per chi in quella abitazione risiede stabilmente".

¹ [Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 7397, dep. il 25 febbraio 2021, Pres. Ramacci, Rel. Gualtierio.](#)

La fattispecie concreta – prosegue la Corte – è ben diversa dal “lancio di escrementi contro un’autovettura”. Mentre quest’ultimo non costituisce la contravvenzione in parola perché “volto ad imbrattare esclusivamente il mezzo di locomozione, senza che la condotta abbia interessato alcuna persona”, “il lancio degli escrementi davanti alla porta di ingresso di un’abitazione deve ritenersi volto a recare molestia o comunque a turbare le modalità del vivere quotidiano di chi davanti a quell’abitazione debba transitare stante la sensazione di repulsione che la loro vista genera e comunque il fastidio che inequivocabilmente ad esso consegue”.

Sennonché, nel caso di specie, per come assunto dalla Corte, gli escrementi non sono stati oggetto di lancio; il getto ha riguardato l’acqua, che non aveva come bersaglio la persona della vicina. In breve, la sentenza sostituisce l’oggetto diretto dell’azione, con il suo effetto indiretto e finale, svalutando la modalità di condotta a tutto vantaggio del risultato. A ben vedere i Giudici di legittimità hanno finito per intravedere ciò che era escluso in punto di fatto: il “lancio di escrementi” è frutto di una metonimia estranea alla fattispecie incriminatrice.